

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA

(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Versione consolidata alle modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 del 27 Settembre 2023

METODO NORMALIZZATO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

- 1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 01 gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
- 2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
- 3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
- 4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
- 2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
- definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti
- esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, nr. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Articolo 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI. RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL'URBANO

- 1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetti di legge, si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, nr. 153 (cd. Codice dell'Ambiente) come modificato dal Decreto Legislativo nr. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti

urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

- 3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, nr. 152:
- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma.

Articolo 4 SOGGETTO ATTIVO

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 5 SOGGETTO PASSIVO

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all' art. 184 del D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazionie rifiuti espressamente assimilati (se non pericolosi), come individuati all'articolo 3, comma 3.
- 2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
- 3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
- 4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
- 5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

6. Il Comune, quale ente impositore, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali. La copertura delle spese è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio di competenza.

Articolo 6 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

- 1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
- 3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti con riferimento alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
- 4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

5. Sono escluse dal tributo:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b. **"aree scoperte"**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 8 LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Sono altresì esclusi dal tributo:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali,i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, relative alle scale ed agli ingressi, purchè non utilizzati in via esclusiva;
- e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile (es, ricoveri di attrezzi agricoli, cantine, fienili, legnaie, superfici produttive di altro materiale agricolo), possedute o condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritti alla Previdenza;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a 1,5 metri;
- g. locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (Chiese e sagrestie);

3. Sono inoltre esclusi dal tributo:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.

- 5. Le circostanze che determinano la non assogettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- 6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Articolo 10 AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

- 1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
- 2. Sono altresì escluse:
- a. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
- b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
- c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d. per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Articolo 11 DECORRENZA DEL TRIBUTO

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 33, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- 3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.

- 4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.
- 5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo nr. 152/2006, decorrono dal 01 Gennaio gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 12 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Articolo 13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del Decreto Legge 31 Dicembre 2007, nr. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Febbraio 2008, nr. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

Articolo 14 PIANO FINANZIARIO

- 1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del d.Lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
- 2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.
- 4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, nel caso di gettito a consuntivo superiore ovvero inferiore al gettito preventivato. Nella determinazione dello scostamento da riportare al nuovo esercizio si considera anche la variazione negativa intervenuta nei

costi consuntivi di gestione rispetto a quelli preventivati.

Articolo 15 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
- 2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
- 3. Le tariffe sono determinate con specifica Deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario relativo alla medesima annualità.
- 4. La Deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 01 Gennaio dell'anno di riferimento. Se la Deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 16 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

- 1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- 2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Articolo 17 CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

- 1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, nr. 158
- 2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. nr. 158/1999.
- 3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. nr. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
- 4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Articolo 18 UTENZE DOMESTICHE

- 1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.
- 2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
- 2-bis. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
- a. il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a 6 (sei) mesi;
- b. il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
- 3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 33 e 34.
- 4. Le variazioni del numero dei componenti delle utenze domestiche dei residenti, ai fini della corretta determinazione della tariffa, devono essere comunicate solo nel caso in cui intervenga una modifica del nucleo familiare in corso d'anno e successiva al 01 Gennaio.
- 5. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
- 6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quattro. Gli intestatari delle predette utenze domestiche possono richiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo famigliare dell'abitazione presso la quale hanno la residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.
- 7. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa nella misura prevista da un solo occupante.
- 8. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 3 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.
- 9. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Articolo 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del

nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Articolo 20 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli anni 2014 e 2015, nel calcolo della quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche può essere rapportato alla sola superficie, senza considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b dell'allegato 1 al DPR n. 158/1999.
- 3. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
- 4. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Articolo 21 UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
- 2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
- 3. Qualora la tipologia dell'attività esercitata presso le utenze non domestiche comporti la produzione di rifiuti che per qualità e/o quantità richiedano una più intensa e frequente erogazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani rispetto alle condizioni praticate nei confronti delle generalità e pattuite nel contratto di servizio in essere con l'appaltatore RSU, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concludere apposite convenzioni con il titolare dell'utenza di cui trattasi, anche al fine di convenire l'applicazione di tariffe diverse rispetto a quelle ordinariamente applicate e comunque intese alla copertura dei costi di erogazione del servizio goduto.

Articolo 21-bis AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ARTICOLO 198 CO. 2-BIS E DELL'ARTICOLO 238 CO. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO NR. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- 2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo articolo 33. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 21-ter OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

- 1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21-bis del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Tributi del Comune di Villanova d'Albenga Comune entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01 Gennaio dell'anno successivo.
- 2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le attrezzature in uso.
- 3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. nr. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 4. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice CER);
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- e. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione il Comune comunica all'utenza l'esito della verifica.
- 5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'articolo 42, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
- 6. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 22 CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
- 2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
- 3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
- 4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
- 5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Articolo 23 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero ai fini del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES di cui all'articolo 14 del Decreto Legge nr. 201/2011.

- 2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
- 3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
- 4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, nr. 138.
- 5. Dal 01 Gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della Legge nr. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, nr. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, nr. 212.
- 6. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del Decreto Legge nr. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il tributo è altresì calcolato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.
- 7. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Articolo 24 AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
- 2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Articolo 25 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'articolo 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 (venti) per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Articolo 26 RIDUZIONI TARIFFARIE

- 1. La tariffa si applica con una riduzione nella quota variabile:
- a. del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla dichiarazione e che la stessa preveda un uso stagionale per non più di sei mesi continuativi nel corso dell'anno ovvero un uso non continuativo per non più di quattro giorni per settimana;
- b. del 60% per le utenze ubicate in zone in cui non viene effettuata la raccolta;
- c. del 10% per le utenze che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici.
- 2. Per godere della riduzione di cui al comma 1 lett. c) l'utente avrà proceduto a munirsi di idonea compostiera fornita dall'Amministrazione Comunale e risulterà, pertanto, iscritto nell'elenco dei compostatori abituali. Identica riduzione viene applicata alle utenze non domestiche che abbiano avviato al riciclo, direttamente tramite soggetti autorizzati la frazione umida del rifiuto e lo comprovino producendo copia dei formulari normativamente previsti debitamente compilati.

Articolo 26-bis RIDUZIONI TARIFFARIE PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- 1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo (ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. U del Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, per «riciclaggio»: si intende "(...) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento") i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
- 2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
- 3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

dove

- **Q** è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente ovvero tramite soggetti autorizzati;
- **Kd** è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- **S** è la superficie assoggettata a TARI.
- 4. La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.
- 5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando nei termini di cui all'art. 28, comma 1, apposita dichiarazione contente, almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 6. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Articolo 26-ter RIDUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 26-quater.

Articolo 26-quater RIDUZIONE PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
- 3. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
 - a. al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
 - b. al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o alla commercializzazione;
- c. al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
- 4. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di

rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

Articolo 27 AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in maniera agevolata con una riduzione complessiva del 30% per l'immobile di residenza del nucleo familiare in cui siano presenti portatori di handicap con carattere di permanenza in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge nr. 104/1992), previa produzione di certificato dell'Autorità Sanitaria Pubblica.

Articolo 28 ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

- 1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
- 2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Articolo 29 CRITERI PER LE AGEVOLAZIONI TARI

- 1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare ulteriori agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo criteri predeterminati.
- 2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso, in tale ultimo caso, a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

CAPO V DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Articolo 30 TRIBUTO GIORNALIERO

- 1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.
- 2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- 3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
- 4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.
- 5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
- 6. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente alla tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste per la stessa.
- 8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP/COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col gestore medesimo.
- 9. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.
- 10. Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore.
- 11. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio.
- 12. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 31 APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Articolo 32 TRIBUTO PROVINCIALE

- 1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, nr. 504.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
- 3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 504/1992.

CAPO VI DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Articolo 33 DICHIARAZIONE

- 1. Il soggetto passivo, di cui all'articolo 5, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'articolo 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA nr. 15/2022.
- 2. La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, ovvero dal Presdidente o dal Legale Rappresentante;
- c. per gli edifici in multi-proprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 34 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 33 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. generalità del contribuente, residenza e codice fiscale;
- b. recapito postale/posta elettronica del contribuente;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione (comprensivo di numero civico e di numero dell'interno, ove esistente), superficie
- d. numero degli occupanti i locali, incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti abitualmente:
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partiva IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. recapito postale/posta elettronica del contribuente
- c. generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno, ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione, ovvero di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 (novanta) giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello on-line. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata on-line.
- 3. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
- 5. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale decorre l'attivazione dell'utenza coincidente con la data di inizio occupazione o detenzione indicata nella dichiarazione: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di

residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (Punto Fisco).

- 6. All'atto della presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione, il Comune rilascia o trasmette al contribuente una ricevuta, indicando il riferimento della richiesta ricevuta, il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune che ha preso in carico la richiesta e la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della tariffa la variazione o cessazione dell'utenza: la comunicazione è inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione.
- 7. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
- 8. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo
- 9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
- 10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

- 11. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- 12. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto Legislativo nr. 152/2006, decorrono dal 01 Gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 35 RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione

della dichiarazione TARI di cui all'articolo 34, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui al successivo articolo 36.

- 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web istituzionale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi del contribuente (il nome, il cognome e il codice fiscale; la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo; il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica; il servizio a cui si riferisce il reclamo; il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.)
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- c. la descrizione ed i tempi delle eventuali azioni correttive con il Comune intende attuare;
- d. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata;
- e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia Tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
- 5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
- 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 36 MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

- 1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 Ottobre 2016, nr. 193, convertito dalla Legge 01 Gennaio 2016, nr. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997, nr. 241 (modello F24);
- 2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
- 3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 27 luglio 2000, nr. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate con la periodicità fissata annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, ovvero in un'unica soluzione. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 06 dicembre 2011, nr. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296.
- 5. L'arrotondamento deve essere operato per ogni codice tributo. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della seconda rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei già menzionati avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.
- 6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore ad € 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
- 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

- 8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 41, con irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, nr. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.
- 9. Gli avvisi conterranno le informazioni minime previste dalla Delibera ARERA444/2019/R/RIF.

Articolo 37 RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TARI

- 1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 36, comma 2, possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:
- a. l'ulteriore rateizzazione può essere concessa a contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, nr. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00);
- l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore al 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c. l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 100,00 (cento/00);
- d. la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e. la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f. sull'importo oggetto di ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g. in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 Dicembre 2019, nr. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h. nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della Legge 27 Luglio 2000, nr. 212.

Articolo 37-bis INTERESSI

- 1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare all'Ufficio Tributi entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il Funzionario Responsabile comunica, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5. Gli eventuali importi non dovuti verranno compensati attraverso detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile oppure tramite rimessa diretta nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta l'accredito entro i 120 giorni lavorativi di cui sopra, fatta eccezione per il caso in cui l'importo da restituire sia inferiore a 50 (cinquanta) euro.
- 6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 35 del presente Regolamento.
- 7. Non si procede al rimborso di somme fino ad € 12,00.

Articolo 39 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 Dicembre 2006, nr. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 12,00 per anno d'imposta.
- 2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 40 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della IUC – per la gestione inerente la TARI.

Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO

Articolo 41 ACCERTAMENTI

- 1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
- 1-bis. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge nr. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 792 e seguenti della Legge nr. 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
- 3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 42 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013.

Articolo 43 CONTENZIOSO

- 1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
- 2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 Giugno

1997, nr. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Articolo 44 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- 1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
- 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
- 3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Articolo 46 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

- 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01 Gennaio 2014.
- 2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 in data 10 Marzo 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
3	Stabilimenti balneari;
4	Esposizioni, autosaloni;
5	Alberghi con ristorante;
6	Alberghi senza ristorante;
7	Case di cura e riposo;
8	Uffici, agenzie, studi professionali;
9	Banche ed istituti di credito;
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.;
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto;
14	Attività industriali con capannoni di produzione;
15	Attività artigianali di produzione beni specifici;
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
17	Bar, caffè, pasticceria;
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
19	Plurilicenze alimentari e/o miste;
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;
21	Discoteche, night-club
22	> 5000 – 4 - Impianti sportivi
23	> 5000 – 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.